SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 22 febbraio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008, n. **159.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 12;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno» sono sostituite con le seguenti «con decreto del Ministro dell'interno» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»;

b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.»;

c) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.»;

d) all'articolo 20, comma 2, la lettera *d)* è soppressa;

e) all'articolo 21, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole «di espulsione» sono inserite le seguenti: «o di respingimento» e sono soppresse le seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera *d)*»;

f) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: «*b-bis*) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.»;

g) all'articolo 32, comma 4, le parole: «lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti «lettere *b)* e *b-bis*)»;

h) all'articolo 35, comma 1, quarto periodo, le parole: «Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21»;

i) all'articolo 35, comma 7, dopo le parole: «dell'articolo 22, comma 2,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*),»;

l) all'articolo 35, comma 8, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettera *d)*, e 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 21» e al medesimo comma, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere *b)* e *c)*»;

m) all'articolo 35, comma 14, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti «comma 5».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MARONI, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CARFAGNA, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 13 dicembre 2005, n. 326.

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2007, n. 40:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5 . Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e

al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 12 *(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).* — 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche il seguente: nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguiti nel Paese d'origine o di provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento italiano».

— Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 2008, n. 40.

— Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante nome minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2008, n. 3.

— Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1989, n. 303.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 2004, n. 299.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 11, 20, 21, 32 e 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 4 *(Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale).* — 1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: "Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale", di seguito: "Commissioni territoriali", e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

3. Le Commissioni territoriali sono nominate *con decreto del Ministro dell'interno*, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. *In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.* Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'art. 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro.

6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.».

«Art. 7 *(Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda).* — 1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'art. 32. *Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.*

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:

a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.».

«Art. 11 *(Obblighi del richiedente asilo). — 1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.*

2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.

3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.

4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza».

«Art. 20 *(Casi di accoglienza).* — 1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:

a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

d) (soppressa).

3. Nel caso in cui al comma 2, lettera *a)*, il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 10, comma 4.

5. Con il regolamento di cui all'art. 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno».

«Art. 21 *(Casi di trattenimento)*. — 1. È disposto il trattenimento, nei centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:

a) che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;

b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione *o di respingimento.*

2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'art. 28.

3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione è comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno».

«Art. 32 *(Decisione)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2;

b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La decisione di cui al comma 1, lettera *b)*e *b-bis*), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'art. 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo».

«Art. 35 *(Impugnazione)*. — 1. Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso e proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso è allegata copia del provvedimento impugnato. *Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21*, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha sede il centro.

2. Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, è ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione.

3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria.

4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla Commissione nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale.

6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'art. 22, comma 2, *e dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis)*, non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza nei centri di cui all'art. 20.

8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente *di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b), e c) e 21.* Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza *ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettere b) e c)* o trattenuto ai sensi dell'art. 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.

9. All'udienza può intervenire un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria.

10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla Commissione interessata.

11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla Corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della Corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la Corte d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.

13. Nel procedimento dinanzi alla Corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10.

14. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato ai soggetti di cui al *comma 5*, assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.».

08G0181

DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008, n. **160.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.»;

c) al comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai

fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.»;

d) al comma 3, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al comma 8 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MARONI, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva 2003/86/CE, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 251 del 3 ottobre 2003.

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari - legge comunitaria 2004).

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attua-

zione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma i non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195.

«3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 18 aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonchè del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è prorogato di tre mesi.».

— Il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2007, n. 25.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 29 *(Ricongiungimento familiare). — 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:*

a) *coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;*

b) *figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;*

c) *figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;*

d) *genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;*

1-bis. *Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati;*

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-*bis*, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) *di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;*

b-bis) *di una assicurazione sanitaria, o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.*

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, comma 3, è rilascito, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3-*bis*, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datano e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

8. Trascorsi *centottanta giorni* dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'art. 20;

c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6».

08G0182

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2008.

Autorizzazione alla variazione dell'oggetto dell'intervento, richiesta dalla provincia Frati Predicatori Domenicani di Piemonte e Liguria, Torino, sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2002, n. 250;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2006, serie generale, recante ripartizione dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale per l'anno 2005, con il quale è stata assegnata alla provincia Frati Predicatori Domenicani di Piemonte e Liguria, Torino, una quota parte dei fondi disponibili pari a euro 130.000,00 per «Restauro delle coperture e dei paramenti murari esterni della Chiesa e del Convento di Santa Maria delle Misericordie in Taggia»;

Vista la nota del 22 aprile 2008 acquisita agli atti con prot. Di.C.A. n.7909/2.4.9.3 del 30 aprile 2008, con la quale l'Ente chiede a questa Presidenza di poter variare l'oggetto dell'intervento, da «Restauro delle coperture e dei paramenti murari esterni della Chiesa e del Convento di Santa Maria delle Misericordie in Taggia» a: «Realizzazione del progetto di adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano»;

Vista la nota prot. n. Di.C.A./ 9874 /2-4.9.3 del 12 giugno 2008, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Servizio di segreteria dipartimentale - trasmette la documentazione tecnica al Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la nota prot. n. 14447 del 9 luglio 2008, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici - accoglie favorevolmente la richiesta, con l'invito a tenere conto delle prescrizioni dettate dalla competente Soprintendenza, così come espresso nella nota prot. n. 5527 del 21 maggio 2007 e a condizione che il contributo in oggetto non venga utilizzato per la realizzazione dei punti 2 e 4 del computo metrico (relativi all'impianto delle soffitte e alla fornitura dei corpi illuminanti);

Visto l'art.8-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 250/2002, a modifica ed integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998;

Visto il verbale della riunione del 24 luglio 2008, nel quale il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, conferma il parere espresso nella sopracitata nota ed il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze si uniforma all'accoglimento della stessa;

Ravvisata l'opportunità di procedere;

Decreta:

All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 novembre 1998, citato nelle premesse, la tipologia dell'intervento di seguito indicato:

Provincia Frati Predicatori Domenicani di Piemonte e Liguria, Torino, restauro delle coperture e dei paramenti murari esterni della Chiesa e del Convento di Santa Maria delle Misericordie in Taggia € 130.000,00,

viene modificata in:

Provincia Frati Predicatori Domenicani di Piemonte e Liguria, Torino, realizzazione del progetto di adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano € 130.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 2008

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 2

08A07495

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Piras Marco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Piras Marco nato il 24 maggio 1976 a Ginevra (Svizzera), cittadino italiano, diretta ad dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», rilasciato nel novembre 2007 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Sassari nel novembre 2003, omologato in Spagna nel marzo 2005;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 2005;

Considerato inoltre che è iscritto al «Colegio de abogados de Madrid» dal novembre 2007;

Vista l'istanza di riesame pervenuta in data 6 giugno 2008, con la quale allegava il certificato rilasciato dalla Corte d'Appello di Cagliari in data 29 maggio 2008 attestante il superamento delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2006/2007;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n.206/2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Piras Marco, nato il 24 maggio 1976 a Ginevra (Svizzera), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale verte su ordinamento e deontologia professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A07494

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2008.

Determinazione del prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 2005, con il quale sono state determinate le disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette;

Visto il decreto direttoriale 29 settembre 2008, che fissa nell'allegata tabella *A*, la nuova ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette in vigore dal 1° ottobre 2008;

Considerata la necessità di adeguare il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette con le modalità previste dal citato decreto direttoriale 25 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette è fissato nella percentuale del 92,69% del prezzo medio ponderato delle sigarette rilevato sulla base delle vendite registrate nel terzo trimestre 2008, corrispondente in valore assoluto a 180,00 euro al chilogrammo, pari al prezzo di 3,60 euro per il pacchetto da 20 sigarette e di 1,80 euro per il pacchetto da 10 sigarette. Restano confermate tutte le altre disposizioni previste dal decreto direttoriale 25 luglio 2005.

Art. 2.

Le vigenti tariffe di vendita al pubblico delle sigarette sono modificate secondo il prospetto allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2008

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 361

ALLEGATO

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
821 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
821 FULL	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
821 WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
AUSTIN GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
AUSTIN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BLACK DEVIL FINEST FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BURTON ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BURTON SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CIGARONNE CLASSIC GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CIGARONNE CLASSIC SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CIGARONNE MINI GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CIGARONNE MINI SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
FUTURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
GEORGE KARELIAS AND SONS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
KARELIA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
KARELIA SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
LINDA	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
LINDA BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MARANELLO EDIZIONE NERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MARANELLO N.1	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MARANELLO N.2	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MOHAWK BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MOHAWK RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MPV 100'S BIANCA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MPV 100'S BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MPV 100'S NERA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MPV BIANCA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MPV BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MPV NERA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MUSTANG GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MUSTANG GOLD 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MUSTANG RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MUSTANG RED 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MUSTANG SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
OMNI GOLD KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
OMNI SILVER 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
POLICE BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
POLICE EDIZIONE ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
POLICE ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
QUEST 1	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
QUEST 2	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
QUEST 3	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
RANGER FILTER MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
RANGER MILD FILTER 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
ROMA	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
RONHILL LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
RONHILL LIGHTS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
RONHILL RICH	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
RONHILL SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
RONHILL SLIMS MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
RONHILL ULTRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
RONHILL WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
VICTORY DE LUXE SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
VICTORY EXCLUSIVE BLACK	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
VICTORY EXCLUSIVE WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
VICTORY SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WALTER WOLF	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WALTER WOLF LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WALTER WOLF LIGHTS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
YESMOKE RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
YESMOKE RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
YESMOKE RED	Confezione cartoccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
YESMOKE WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
YESMOKE WHITE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
YESMOKE WHITE	Confezione cartoccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80

08A07703

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 ottobre 2008.

Autorizzazione all'impresa Xeda International S.A., a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato «Xedathane-A».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003. n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministeri della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2008 dall'Impresa Xeda International S.A. con sede legale in Z.A. La Crau F-13670 Saint Andiol (France) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Xedathane-A»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione provvisoria fino al 31 maggio 2017 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Pyrimethanil;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 settembre 2008, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 25 settembre 2008, dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Xeda International S.A. - Z.A. La Crau F-13670 Saint Andiol (France);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2017 l'Impresa Xeda International S.A. con sede legale in Z.A. La Crau F-13670 Saint Andiol (France) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato «Xedathane-A», con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Xeda International S.A. - Z.A. La Crau F-13670 Saint Andiol (France).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14239.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

XEDATHANE-A

Fungicida post raccolta per mele, pere e uve.
SOLUZIONE TERMONEBULIZZABILE (HN)

Composizione:
- Pyrimethanil puro . . . . .g. 15,3 (160 g/litro)
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g. 100
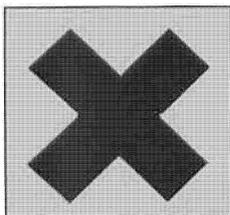
FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico o mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Titolare della registrazione:
Xeda International S.A.
Z.A. La Crau
F- 13670 Saint Andiol (France)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Stabilimenti di produzione:
Xeda International S.A., Z.A. La Crau
F- 13670 Saint Andiol (France)

Contenuto netto: 5 Litri Partita n.:

PRECAUZIONI D'IMPIEGO:
Non ingerire, non respirare le particelle nebulizzate, vedi la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Xedathane-A deve essere applicato esclusivamente per termonebulizzazione con l'Electrofog Xeda conformandosi alla scheda tecnica dell'apparecchiatura. Prodotto ammesso nel trattamento di mele e pere contro *Penicillium expansum- Botritis cinerea e Gloeosporium* spp, e uve contro *Botrytis cinerea.*

Attenzione: durante l'applicazione del prodotto utilizzare guanti e indumenti protettivi idonei e maschera per gas con filtro per vapori organici; durante l'applicazione del prodotto impedire la presenza di estranei; non entrare nei locali in corso di trattamento, aspettare almeno 5 ore dopo applicazione; non manipolare la frutta trattata prima che il prodotto si sia completamente asciugato, ed utilizzare guanti idonei durante la manipolazione della frutta trattata.

Dosi d'impiego: 50 ml/tonnellata di frutta da trattare. Nel caso di un trattamento di una cella parzialmente riempita, valutare il dosaggio del prodotto, aggiungendo al peso reale della frutta, il peso corrispondente al 20% del volume vuoto.
Es.: cella di 400 T. riempita con 300 t. = 300 t. + 100 T. a 20 % = 320 t.

COMPATIBILITÀ: Xedathane-A è perfettamente compatibile con i prodotti utilizzati contro il riscaldo delle mele e delle pere.

IMMAGAZZINAMENTO: Xedathane-A è stabile per 3 anni a temperature comprese tra 5 e 40°C. Conservare il prodotto nel contenitore di origine, ben chiuso.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si manifestassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

08A07470

DECRETO 7 ottobre 2008.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per il contezioso in materia di prestazioni, per gli esercenti delle attività commerciali, presso la sede I.N.P.S. di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visti gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 4 del 9 giugno 2006 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Como;

Visto il proprio decreto n. 7 del 13 giugno 2006, relativo alla costituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *B)* ed *F)* del n. 1 per gli esercenti delle attività commerciali di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, presso la sede dell'I.N.P.S. di Como;

Vista la nota del 3 ottobre 2008, con la quale la Confcommercio di Como comunica la sostituzione del proprio rappresentante in seno alla suddetta commissione speciale per il contenzioso - prof. Giorgio Ettore Saoncella e segnala il nuovo componente rag. Rino Bidoggia;

Decreta:

Il rag. Rino Bidoggia è nominato componente della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *B)* ed *F)* del n. 1 per gli esercenti delle attività commerciali di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, presso la sede dell'I.N.P.S. di Como, in sostituzione del prof. Giorgio Ettore Saoncella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Como, 7 ottobre 2008

Il direttore provinciale: CAMPI

08A07497

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 27 giugno 2008.

Delega ai soprintendenti di settore, della funzione di autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva ricompresi nell'articolo 21, comma 1, lettere *a)* e *b)* del codice, da eseguirsi su beni architettonici, storici ed etnoantropologici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI, STORICO ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituente il codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», in particolare gli articoli 8 e 18;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato conferito all'architetto Roberto Cecchi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici del Ministero per i beni e le attività culturali registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2008 (registro n. 5, foglio n. 331);

Rilevato che l'art. 8, comma 2, lettera *b)* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2008 nell'individuare le funzioni ed i compiti del direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici prevede che quest'ultimo autorizzi gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, storici-artistici ed etnoantropologici ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *a)* e *b)* del codice n. 42/2004;

Rilevato altresì che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)* e dell'art. 18, comma 2, lettera *b)*, citati, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2008, le Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici-storici-artistici ed etnoantropologici sono competenti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, con esclusione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva;

Considerato che alla luce della legge n. 241/1990 che stabilisce i principi generali dell'attività amministrativa quest'ultima deve essere retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza;

Ritenuto che la delega dell'attività amministrativa (procedimentale e provvedimentale) volta all'autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva ricompresi nell'art. 21, comma 1, lettere *a)* e *b)* del codice, da eseguirsi su beni architettonici, storici-artistici ed etnoantropologici, ai soprintendenti di settore per i beni architettonici e paesaggistici, e per i beni storici-artistici ed etnoantropologici,risponda ai criteri fissati dalla legge n. 241/1990 in tema di azione amministrativa, in quanto consente di completare l'attività tecnica dei predetti dirigenti periferici e tiene conto dei principi di sussidiarietà e della omogeneità, collegati ai principi della responsabilità e dell'unicità dell'azione amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

È delegata ai Soprintendenti per i beni architettonici e paesaggistici ed ai soprintendenti per i beni storici, artistici ed etnoantropologici la seguente funzione:

autorizzare ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *a)* e *b)* del codice gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, storici-artistici ed etnoantropologici.

Art. 2.

La delega di cui all'art. 1 è conferita:

in via generale, per ogni attività istruttoria e procedimentale, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti finali inerenti le fattispecie di cui al precedente art. 1;

in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a sé la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di revocare la delega stessa;

con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale delegante una relazione trimestrale sui provvedimenti emessi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 207

08A07496

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2008.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico», autorizzato con decreto 6 aprile 2007.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2007, con il quale il laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), regione Rollo n. 98 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 16 settembre 2008, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 aprile 2007;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona -

Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), regione Rollo n. 98 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Calcio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30
Litio	DM 12 marzo 1986 SOGU n. 161 14 luglio 1986 Met. XXX
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27, paragrafo 2
Prova preliminare di fermentescibilità	MI.13/06 rev. 1 2006
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, paragrafo 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4-*bis*
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, paragrafo 5.2
Estratto secco totale e netto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par 3.2.1

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

08A07469

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 luglio 2008.

Aggiornamento dei diritti aeroportuali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, con cui il movimento degli aeromobili privati e delle persone, negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, è stato assoggettato al pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari e viene assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi;

Visto il decreto interministeriale n. 140 T del 14 novembre 2000, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000;

Visto il comma 1 dell'art. 11-*nonies* della legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed ha stabilito che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il comma 2, dell'art. 11-*decies* della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che «Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalità previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-*nonies* del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;

Considerato che, in attuazione del predetto comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 il CIPE, con delibera n. 38/2007, ha approvato la «direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;

Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 2008 ha ravvisato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata;

Considerato che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2008 la delibera del CIPE n. 51 che apporta talune modifiche alla precedente delibera n. 38/2007;

Considerato che è in corso di preparazione il decreto interministeriale, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e finanze, approvativo delle linee guida applicative della predetta delibera;

Considerato che per la piena attuazione dei contenuti della predetta delibera occorre la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC e Gestore aeroportuale;

Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008, che ha stabilito che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato»;

Vista l'istruttoria effettuata dall'ENAC e trasmessa con nota n. 0034801/DIRGEN/CEC del 3 giugno 2008 e 0043203/DIRGEN/CEC dell'8 luglio 2008;

Considerato che in ottemperanza all'art. 11-*decies*, comma 2 della legge n. 248/2005 l'istruttoria redatta dall'ENAC ha previsto una riduzione del 10% del livello dei diritti negli aeroporti di Albenga, Asiago, Crotone, Lucca, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Vicenza i cui gestori non hanno adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile;

Considerato che, negli aeroporti che hanno avuto un esiguo traffico commerciale nell'anno 2006, l'applicazione dell'art. 11-*decies* della legge n. 248/2005 avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori allo zero e che, pertanto, per tali aeroporti le tariffe sono state poste pari a zero;

Decreta:

Art. 1.

La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale n. 140 T del 14 novembre 2000, modificata sulla base di quanto disposto dall'art. 11-*decies* della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiornata per tener conto dell'inflazione programmata relativa all'anno 2008 che, nel documento di programmazione economico e finanziaria, è prevista pari a 1,7%.

Art. 2.

La nuova misura dei diritti aeroportuali, determinati sulla base dell'art. 1, è riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, e resterà in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 248.

Art. 3.

Il presente decreto verrà sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entrerà in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 21 luglio 2008

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 62

ALLEGATO 1

Aeroporti	Diritti imbarco passeggeri		Diritti approdo e partenza				Diritti di sosta e ricovero
	UE	Extra UE	< 25 T intra UE	oltre 25 T intra UE	< 25 T extra UE	oltre 25 T extra UE	
Albenga	3,48	7,72	0,74	1,11	2,02	2,52	0,07
Alghero	3,52	7,30	0,77	1,17	1,91	2,38	0,07
Ancona	4,50	7,65	1,04	1,51	2,00	2,49	0,07
Asiago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bari	3,32	7,26	0,71	1,06	1,89	2,37	0,07
Brindisi	3,83	7,55	0,84	2,46	1,97	2,46	0,07
Foggia	3,07	6,81	0,65	0,98	1,78	2,22	0,06
Taranto	3,47	7,71	0,74	1,11	2,01	2,51	0,07
Bergamo	4,85	7,38	1,40	1,85	1,93	2,41	0,07
Bologna	6,01	7,68	1,50	2,05	2,01	2,50	0,07
Bolzano	4,81	7,91	1,24	1,67	2,07	2,58	0,07
Brescia	3,94	7,59	0,79	2,21	1,98	2,47	0,07
Cagliari	3,34	7,20	0,75	1,09	1,88	2,35	0,07
Catania	4,07	7,31	0,92	1,30	1,91	2,38	0,07
Crotone	3,33	7,39	0,71	1,07	1,93	2,41	0,07
Cuneo	3,92	8,03	0,82	1,46	2,10	2,62	0,08
Firenze	6,44	7,80	1,62	2,25	2,04	2,54	0,07
Forlì	6,27	7,77	1,04	1,64	2,03	2,53	0,07
Genova	4,67	7,61	1,11	1,53	1,99	2,48	0,07
Grosseto	6,35	7,69	1,06	2,34	2,01	2,51	0,07
Lamezia	3,99	7,42	0,85	1,31	1,94	2,42	0,07
Lucca Tassignano	3,20	7,10	0,68	1,02	1,85	2,32	0,07
MILANO LIN	5,36	7,52	1,33	1,84	1,96	2,45	0,07
Milano MXP	5,71	7,54	1,49	1,96	1,97	2,46	0,07
Napoli	4,73	7,47	1,05	1,70	1,95	2,44	0,07
Olbia	3,87	7,45	0,86	1,23	1,94	2,43	0,07
Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padova	2,96	6,56	0,63	0,95	1,71	2,14	0,06
Palermo	3,72	7,24	0,79	1,18	1,89	2,36	0,07
Parma	3,94	7,86	0,88	1,99	2,05	2,56	0,07
Perugia	4,12	7,84	0,80	2,56	2,05	2,56	0,07
Pescara	3,54	7,53	0,76	1,13	1,97	2,46	0,07
Pisa	5,50	7,58	1,45	1,76	1,98	2,47	0,07
Reggio Calabria	3,18	7,06	0,72	1,02	1,84	2,30	0,07
Reggio Emilia	2,74	6,08	0,58	0,88	1,59	1,98	0,06
Rimini	7,71	7,94	1,64	2,59	2,07	2,59	0,07
ROMA CIA	7,49	7,72	1,45	2,24	2,02	2,52	0,07
Roma FCO	5,09	7,46	1,14	1,73	1,95	2,43	0,07
Salerno	2,45	5,43	0,52	0,78	1,42	1,77	0,05
Siena	4,03	7,41	0,92	1,30	1,93	2,41	0,07
Torino	5,35	7,63	1,46	1,71	1,99	2,49	0,07
Trapani	3,34	7,42	0,71	1,07	1,94	2,42	0,07
Treviso	7,83	7,86	2,05	2,56	2,05	2,56	0,07
Trieste	4,35	7,64	1,08	1,49	1,99	2,49	0,07
Venezia Lido	3,03	6,73	0,65	0,97	1,76	2,19	0,06
Venezia Tessera	6,45	7,75	1,59	2,02	2,02	2,53	0,07
Verona	5,62	7,68	1,17	1,59	2,00	2,50	0,07
Vicenza	5,67	7,54	1,10	1,50	1,97	2,46	0,07

08A07468

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, relativa all'anno 2006. (Deliberazione n. 74/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) l'individuazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento, nonché l'approvazione di una relazione annuale predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio precedente, da presentare al Parlamento;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo comitato;

Vista la nota n. 0256752 del 21 luglio 2008, con la quale il Ministro degli affari esteri ha chiesto a questo Comitato l'approvazione della relazione sull'attività della cooperazione italiana allo sviluppo svolta nell'anno 2006, già presentata dal Ministro degli affari esteri del precedente Governo con nota n. 0150993 del 30 aprile 2008, relazione che illustra, fra l'altro, il quadro internazionale, l'attività della cooperazione italiana e l'evoluzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nel 2006;

Vista inoltre la relazione predisposta del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis*, della citata legge n. 49/1987, sulle attività di propria competenza svolte nel 2006, concernenti l'operatività di banche e di fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi;

Ritenuti condivisibili gli obiettivi generali della politica di cooperazione allo sviluppo perseguiti dall'Italia che si inseriscono nell'ambito della strategia delineata a livello internazionale, nonché l'evoluzione dell'aiuto pubblico del Paese nel corso del 2006;

Delibera:

È approvata la relazione annuale richiamata in premessa, predisposta dal Ministro degli affari esteri, concernente lo stato di attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Italia nell'anno 2006 ed è altresì approvata la relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, riguardante l'attività svolta nel medesimo anno da banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi.

Tali relazioni saranno trasmesse al Parlamento, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 4, comma 2-*bis*, della legge n. 49/1987 citata in premessa.

Roma, 1° agosto 2008

Il Vice Presidente del CIPE
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

08A07668

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 44008 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale - art. 1, legge n. 223/1991 - per il periodo dal 7 febbraio 2008 al 30 settembre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 7 febbraio 2008 al 6 agosto 2008 della Flovetro S.p.a. con sede in San Salvo (Chieti), unità di San Salvo (Chieti).

Con decreto n. 44009 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 - per il periodo dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2009 della Antico Opificio Serico De Negri S.r.l., con sede in Caserta, unità di Caserta.

Con decreto n. 44011 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 - per il periodo dal 5 febbraio 2008 al 4 febbraio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 febbraio 2008 al 4 febbraio 2009 della Alpe di A. Persichetti & C. S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma.

Con decreto n. 44012 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 - per il periodo dal 2 maggio 2008 al 1º maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 2 maggio 2008 al 1º maggio 2009 della Ages S.p.a., con sede in Asti, unità di Ceprano (Frosinone).

Con decreto n. 44013 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 - per il periodo dal 3 giugno 2008 al 30 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 3 giugno 2008 al 30 maggio 2009 della Mister Valentino S.r.l., con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta).

Con decreto n. 44014 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 7, legge n. 451/1994 - imprese di pulizia, per il periodo dall'8 febbraio 2008 al 31 dicembre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dall'8 febbraio 2008 al 31 dicembre 2008 della Iscot Italia c/o Bertone S.p.a., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino).

Con decreto n. 44015 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 - per il periodo dal 3 giugno 2008 al 2 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 3 giugno 2008 al 2 giugno 2009 della I.T.T. Industria Tessile Tintoria S.p.a., con sede in Biella, unità di Biella.

Con decreto n. 44016 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 - per il periodo dal 9 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 9 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 della Civitapiù S.r.l., con sede in Castel Sant'Elia (Viterbo), unità di Castel Sant'Elia (Viterbo).

Con decreto n. 44017 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 - per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 della Pastai Gragnanesi - Società cooperativa, con sede in Gragnano (Napoli), unità di Gragnano (Napoli).

Con decreto n. 44019 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 - per il periodo dal 26 maggio 2008 al 25 gennaio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 26 maggio 2008 al 25 gennaio 2009 della Fasano Nicola S.r.l., con sede in Grottaglie (Taranto), unità di Grottaglie (Taranto).

Con decreto n. 44020 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 - per il periodo dal 20 maggio 2008 al 19 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 20 maggio 2008 al 19 maggio 2009 della Digitaleco Optical Disc S.p.a., con sede in Roma, unità di Mangone (Cosenza).

Con decreto n. 44021 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 - per il periodo dal 5 maggio 2008 al 2 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 maggio 2008 al 2 maggio 2009 della Michael Calzature S.r.l., con sede in Grumo Nevano (Napoli), unità di Carinaro (Caserta).

Con decreto n. 44022 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009 della Riello S.p.a., con sede in Legnago (Verona), unità di Lecco.

Con decreto n. 44023 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 - per il periodo dal 23 giugno 2008 al 22 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 23 giugno 2008 al 22 giugno 2009 della Cip S.r.l., con sede in Cerro Maggiore (Milano), unità di Cerro Maggiore (Milano).

Con decreto n. 44026 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 - mense aziendali per il periodo dal 17 luglio 2006 al 29 settembre 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 17 luglio 2006 al 25 agosto 2006 della Onama c/o Fiat Powertrain Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Verrone (Biella).

Con decreto n. 44027 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 - mense aziendali per il periodo dal 17 luglio 2006 al 29 settembre 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dall'11 settembre 2006 al 29 settembre 2006 della Onama c/o Fiat Powertrain Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Verrone (Biella).

Con decreto n. 44028 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 1º maggio 2008 al 30 aprile 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º maggio 2008 al 30 aprile 2009 della Abk Group Industrie Ceramiche S.p.a., con sede in Finale Emilia (Modena), unità di Fiorano Modenese (Modena).

Con decreto n. 44029 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dall'11 giugno 2008 al 10 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dall'11 giugno 2008 al 10 giugno 2009 della Borghi Trasporti Spedizioni S.p.a. con sede in Milano, unità di Cavenago di Brianza (Milano) e Vimercate (Milano).

Con decreto n. 44032 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale - art. l, legge n. 223/1991 - per il periodo dal 26 novembre 2007 al 25 novembre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 26 novembre 2007 al 25 novembre 2008 della Lavorazioni Meccaniche Trasporti S.p.a., con sede in Roma, unità di Pignataro Interamna (Frosinone).

Con decreto n. 44033 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 1º aprile 2008 al 9 marzo 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º aprile 2008 al 9 marzo 2009 della Teko Telecom S.p.a., con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), unità di San Lazzaro di Savena (Bologna).

Con decreto n. 44034 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 2 maggio 2008 al 30 aprile 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 2 maggio 2008 al 30 aprile 2009 della Certex S.p.a., con sede in Correggio (Reggio Emilia), unità di Correggio (Reggio Emilia).

Con decreto n. 44035 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2009 della Branded Apparel Italia S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), unità di Grassobbio (Bergamo).

Con decreto n. 44036 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009 della Mabo Prefabbricati S.p.a., con sede in Bibbiena (Arezzo), unità di Novellara (Reggio Emilia).

Con decreto n. 44037 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 - per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 della SO.V.ED. S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma.

Con decreto n. 44039 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale - art. 1, legge n. 223/1991 - per il periodo dal 1º marzo 2008 al 28 febbraio 2010 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º marzo 2008 al 31 agosto 2008 della Fidelitas S.p.a. con sede in Bergamo, unità di Roma.

Con decreto n. 44040 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale - art. 1, legge n. 223/1991 per il periodo dal 26 novembre 2007 al 25 maggio 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 26 novembre 2007 al 25 maggio 2008 della Siena Ambiente S.p.a., con sede in Poggibonsi (Siena), unità di Poggibonsi (Siena).

Con decreto n. 44041 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 - mense aziendali per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 15 gennaio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 15 gennaio 2009 della Janus Mensa c/o Antonio Merloni S.r.l., con sede in Fabriano (Ancona), unità di Fabriano (Ancona).

Con decreto n. 44042 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 17 marzo 2008 al 16 marzo 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 17 marzo 2008 al 16 marzo 2009 della Elettromeccanica S.p.a. con sede in Pordenone, unità di Mel (Belluno), Pordenone.

Con decreto n. 44043 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale - art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 - per il periodo dal 5 novembre 2007 al 30 aprile 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 novembre 2007 al 30 aprile 2008 della La Carovana Società Cooperativa Multiservizi - Società cooperativa con sede in Verona, unità di Verona.

Con decreto n. 44044 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 67/1987 per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 novembre 2008 della RCS Periodici S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano.

Con decreto n. 44045 del 6 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 21 gennaio 2008 al 20 aprile 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 21 gennaio 2008 al 20 luglio 2008 della RCS Quotidiani S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, Pessano con Bornago (Milano), Roma.

08A07493

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-247) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 1 0 2 1 *

€ 1,00